

SERVIZIO FISCALE
16 ottobre 2020

Alle aziende associate

CONTRIBUENTI SOGGETTI AGLI ISA: SALTO IRES E IRAP 2019 E ACCONTI PER L'ANNO 2020

Gentili Associati,

Ai sensi del dpcm dello scorso 27.06.2020, i contribuenti esercenti attività economiche per le quali risultavano approvati gli ISA e che, nel contempo, dichiaravano ricavi o compensi sino a € 5.164.569, potevano versare il **saldo Ires e Irap per il 2019** e la **prima rata di acconto** per l'anno 2020 (per le medesime imposte) entro lo scorso 20 luglio; con una maggiorazione dello 0,4% gli stessi soggetti erano facoltizzati a eseguire i predetti versamenti entro il successivo 20 agosto 2020.

Orbene, coloro che non avessero adempiuto in tutto o in parte entro le date di cui sopra potranno, ai sensi dell'art. 98-bis del decreto 104/2020 (cosiddetto decreto "agosto"), **regolarizzare** la propria posizione procedendo al versamento **entro il prossimo 30 ottobre**. Alle somme non versate dovrà essere aggiunta una **maggiorazione dello 0,8%** e non si renderanno dovute sanzioni a titolo di ritardato pagamento.

Questa possibilità è, però, fruibile solo da quei contribuenti di cui sopra che abbiano subito, **nel primo semestre del 2020**, un **calo** di fatturato o di corrispettivi, rispetto al medesimo periodo del 2019, **almeno pari al 33%**.

La predetta regolarizzazione sarà altresì applicabile al **saldo Iva per l'anno 2019** qualora lo stesso avesse dovuto essere versato entro lo scorso 20 agosto 2020. In questo caso, però, la maggiorazione dello 0,8% deve essere applicata all'ammontare dell'importo non versato, a sua volta maggiorato dell'1,2%.

I medesimi contribuenti di cui sopra (esercenti attività economiche per le quali risultavano approvati gli ISA e che, nel contempo, dichiaravano ricavi o compensi sino a € 5.164.569) sono inoltre ammessi a versare la **seconda o unica rata degli acconti Ires e Irap** per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 entro il prossimo **30 aprile 2021**, anziché entro l'ordinario termine del 30 novembre del corrente anno (art. 98 del decreto in commento).

Anche in questo caso, tuttavia, tale facoltà è subordinata alla circostanza che nel primo semestre del 2020 si sia verificato un **calo di fatturato o di corrispettivi**, rispetto al medesimo periodo del 2019, **almeno pari al 33%**.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Dott. Stefano Bianchi

Direttore

Confapi Emilia

